

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO Servizio negoziale

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 1 PUNTI BAR - RISTORO PRESSO LA SCUOLA POLITECNICA (EX FACOLTA' DI INGEGNERIA) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

CIG 63637268D1

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA4	
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE4	
PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA4	
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA5	
PARTE 15	
SEZIONE A - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	5
SEZIONE B – REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA6 2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	6
 REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Capacita economico finanziaria 	6
Capacità tecnico professionale	
SEZIONE C - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	66 77 77 88 111 144 155 166 177 188 199 199 200
1. DISPOSIZIONI GENERALI 2. PRECISAZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 34 CO. 1 LETT. D), E) ED F) DEL D.LGS. 163/2006	21 21

PARTE 221

SEZIONE A - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE21	
1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
2. FASI DELLA PROCEDURA	22
2.1 Verifica della documentazione amministrativa22	
2.2 Apertura delle offerte economiche	
2.3. Procedura di verifica della congruità dell'offerta	
2.4. Precisazioni	
SEZIONE B – DISPOSIZIONI FINALI	
Responsabile unico del procedimento:	
Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara:24	
Termine ultimo per la richiesta di informazioni:24	

PREMESSA

L'Università degli Studi di Genova (di seguito: **Università**), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.2.2015 ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/06 (di seguito: **Codice dei contratti**), del servizio di gestione del punto bar-ristoro sito in via Opera Pia n. 15°, presso i locali della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Genova.

In tal senso l'Università ha indetto, ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti, apposita procedura di gara aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti da aggiudicare all'operatore economico che offrirà il corrispettivo di gestione annuale più alto.

Il presente Disciplinare di gara - allegato al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E e del quale, con tutti gli altri documenti di gara, costituisce parte integrante e sostanziale - contiene le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nel Capitolato Speciale di Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni.

Il valore della concessione (inteso come corrispettivo versato all'Università) è stato stimato in € 150.000,00 come risulta dalla somma dei corrispettivi annui (Euro 30.000,00 per tre anni + due) di gestione relativa al punto bar-ristoro.

Il valore complessivo della concessione è stato determinato, come previsto dal parere dell'AVCP (ora ANAC) del 26.11.2014, tenendo conto oltre che del suddetto importo anche del flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. La stima è stata effettuata sulla base di quattro diverse ipotesi di redditività/utile d'impresa al netto dei costi diretti e delle imposte stimate sulle possibili percentuali d'affluenza.

In considerazione di quanto sopra esposto il valore complessivo della concessione è stato stimato in € 1.035.384,90 di Euro così suddiviso:

- € 885.384,90 pari ai corrispettivi pagati dagli utenti nel corso della durata della concessione (tre anni + due) ipotizzando un'affluenza pari al 30% dei potenziali utenti
- € 150.000,00 pari al canone di concessione da corrispondere all'Università nel corso della durata della concessione (tre anni + due)

PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

L'Università metterà a disposizione, sul proprio sito internet http://www.unige.it/bandi/, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta dell'Unione Europea.

Si precisa che la pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione Europea è stata effettuata al solo fine di garantire la più ampia informazione in relazione alla presente procedura. L'utilizzo nel titolo della dizione "Procedura aperta" deriva dall'utilizzo del format messo a disposizione dal servizio pubblicazione bandi della Commissione Europea. Tale dizione non vincola questa Amministrazione al rispetto delle norme del Codice dei Contratti che disciplinano le procedure aperte di cui all'art. 55 del D. Lgs. 163/2006. Si applica l'art. 30 del Codice e resta fermo quanto previsto dal bando e dal presente disciplinare.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Capitolato Speciale di Appalto;
- 3) Disciplinare di gara e modulistica.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del Codice dei contratti in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. Non è prevista alcuna limitazione numerica al numero di partecipanti.

Ai predetti soggetti , se costituiti in forma di consorzio o raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

PARTE 1

SEZIONE A - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il plico contenente quanto più sotto indicato deve pervenire con qualsiasi mezzo, recapitato anche a mano, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, a questa Amministrazione– Ufficio Protocollo – Via Balbi, 5 – 16126 Genova.

Si fa presente che l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal Lunedì al Giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15; il Venerdì dalle 10 alle 13. Si fa inoltre presente che, in caso di recapito del plico a mano o a mezzo corriere, il medesimo dovrà essere consegnato esclusivamente al predetto Ufficio Protocollo: si sottolinea, nel caso detta consegna avvenga a mezzo corriere, l'importanza di impartire le opportune disposizioni affinché il plico sia recapitato effettivamente all'Ufficio protocollo ubicato al Piano II di Via Balbi 5 – Genova in quanto il personale diverso da quello appartenente all'ufficio Protocollo non è autorizzato a ricevere in consegna plichi o comunque corrispondenza. Questa Amministrazione non risponde della mancata ricezione in tempo utile di buste recapitate presso la portineria o in luoghi diversi da quello prescritto dal presente disciplinare. A tal fine, farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposta dell'Ufficio Protocollo che in ogni caso provvederà al più presto alla protocollazione. Comporterà comunque la non ammissione alla procedura di affidamento il fatto che il plico non pervenga all'indirizzo più sopra indicato nel termine perentorio richiesto.

Il plico deve essere chiuso e debitamente sigillato, e deve recare all'esterno, <u>oltre all'intestazione, l'indirizzo, fax, numero</u> telefonico del concorrente, la seguente scritta:

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 1 PUNTI BAR - RISTORO PRESSO LA SCUOLA POLITECNICA (EX FACOLTA' DI INGEGNERIA) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA. CIG 63637268D1

NON APRIRE

Il plico deve contenere al suo interno:

- o la Documentazione amministrativa richiesta (SEZIONE C);
- o una separata busta, a sua volta chiusa e debitamente sigillata, recante l'intestazione del mittente e la dicitura Offerta economica (SEZIONE D).

Il giorno 22 settembre alle ore 10.00 presso gli Uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Genova – Aula Remotti Via Balbi, 5 – 4° piano - 16126 Genova il RUP, in **seduta pubblica**, procederà all'apertura dei plichi pervenuti. Potranno assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

2. DISPOSIZIONI NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, GEIE, CONSORZI, RETI DI IMPRESA.

in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, reti di impresa o consorzio non ancora costituito il plico deve riportare:

la denominazione o la ragione sociale di tutte le imprese raggruppande, riunende, retiste o consorziande;

in caso di raggruppamento temporaneo già costituito il plico deve riportare:

• la denominazione o la ragione sociale dell'impresa mandataria;

in caso di GEIE o consorzio già costituito il plico deve riportare:

la denominazione o la ragione sociale del GEIE o consorzio.

SEZIONE B - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA

L'operatore economico dev'essere in possesso dei seguenti requisiti:

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Possesso dei requisiti di cui all'art. 38 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del d.Lgs. 163/2006. Si applica l'art. 38 co. 2 del medesimo decreto.

3. REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE

E' richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 39 del Codice ed in particolare l'iscrizione il presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti al presente affidamento: per "inerente" deve intendersi l'attività prevalente (o principale) esercitata.

4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Capacità economico finanziaria

- 1. UNA DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO o di un intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 2. aver realizzato nel triennio 2012-2013-2014 un fatturato di almeno € 300.000 IVA inclusa in attività di barcaffetteria.

Capacità tecnico professionale

1. aver impiegato nel triennio 2012-2013 -2014 un numero medio di dipendenti non inferiore a 1.

SEZIONE C – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa, inserita nella Busta A, si compone di:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODULO A)

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- la propria denominazione o ragione sociale;
- il codice fiscale, la partita lva, la sede;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà utilizzato quale unico strumento al fine dell'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 79 co. 5-quinquies del Codice;
- numero telefonico e di fax;
- le informazioni sulla forma di partecipazione tra quelle previste all'art. 34 del d.Lgs. 163/2006 (es: singola; raggruppamento, Consorzio, GEIE e se del caso, mandante o mandatario).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 163/06.

Alla dichiarazione dev'essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

1.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 34 CO. 1 LETT. D), E) ED F).

A) Raggruppamento Temporaneo / Consorzio ordinario di concorrenti / Geie già costituito

L'operatore mandatario deve <u>presentare</u> quanto segue:

- 1) DICHIARAZIONE SULLA FORMA DI PARTECIPAZIONE in cui deve indicare:
 - a) la denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la Partita Iva di **tutti** gli operatori partecipanti al raggruppamento o Consorzio o GEIE,
 - b) per ogni operatore a che titolo partecipano al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E. (es. mandate/mandataria/cooptata).
- 2) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA, in <u>originale</u> o <u>copia dichiarata conforme</u> <u>all'originale</u>, conferito alla mandataria con la relativa procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in originale o <u>copia dichiarata</u> <u>conforme all'originale</u> del consorzio o GEIE.

B) Raggruppamento Temporaneo / Consorzio ordinario di concorrenti / Geie non ancora costituito

Ciascun operatore deve <u>sottoscrivere</u> quanto segue:

- 1) DICHIARAZIONE SULLA FORMA DI PARTECIPAZIONE in cui devono essere indicati:
 - a) la denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento o Consorzio o GEIE;
 - b) per ogni operatore a che titolo partecipano al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E. (es. mandate/mandataria/cooptata);
- 2) **DICHIARAZIONE** attestante a quale soggetto, qualificato come mandatario, in caso di aggiudicazione si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza; tale soggetto stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

1.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 34 CO. 1 LETT. B) E C).

<u>Nel caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1, lettera b)</u> del d.Lgs.163/06 la domanda di partecipazione dovrà includere l'indicazione da parte del legale rappresentante dell'operatore, della denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre nella presente gara.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1, lettera c) del d.Lgs.163/06, la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore dovrà indicare se il consorzio esegue il servizio o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara e in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 94 co. 1 del d.P.R. 207/2010, la stessa dichiarazione dovrà includere l'indicazione della denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre nella presente gara.

Di dette imprese consorziate dovranno essere altresì specificate la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA;

In caso di aggiudicazione il soggetto assegnatario dell'esecuzione del servizio non potrà essere diverso da quello indicato.

A detti consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato¹. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

1.4 DISPOSIZIONI COMUNI

Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE deve specificare, a pena di esclusione:

a) le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara:

_

¹ In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 FAX 2099227 TELEX 271114 UNIVGE I C.F. E P.IVA 00754150100
E-mail certificata: protocollo@pec.unige.it

- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 46 co. 1-bis del d.Lgs 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In particolare, costituisce causa di esclusione:

- 1. la mancanza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), e 39 del Codice. A tal fine si precisa che:
 - ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
 - b. ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
 - c. ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera m-quater), nelle ipotesi di cui all'art. 38 co. 2 lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica
- 2. la mancata presentazione della documentazione o di dati attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice; A tal fine si precisa che:
 - a. il concorrente attesta il possesso di detti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in lingua italiana, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ovvero, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia di cui all'art. 47 co. 1 del Codice, con le modalità previste dall'art. 47 co. 2;
 - b. in tutti i casi in cui nel presente disciplinare viene richiesto di comprovare i requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) del Codice, si deve tenere conto delle seguenti indicazioni: le dichiarazioni sostitutive devono indicare tutte le condanne penali riportate, decreti penali di condanna e sentenze di applicazione della pena su richiesta ivi comprese quelle per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è comunque tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
 - Si fa presente, inoltre, che nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 d.P.R. 14.11.2002 n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare in sede di gara. Conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva.

Nei casi di incertezza in merito alla sussistenza di precedenti penali a carico dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice visura ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 14.11.2002 n. 313 con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

Al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per i casi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

Ai sensi dell'art. 38 co. 1-ter del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- 3. la presentazione di una dichiarazione non veritiera in relazione ai requisiti richiesti per la presente procedura;
- 4. il fatto che per il concorrente operi il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per le ipotesi previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o il fatto che i concorrenti siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5. la mancanza del possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel presente disciplinare o la mancata dimostrazione degli stessi requisiti;
- 6. la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 e dei documenti che costituiscono l'offerta economica o la mancata sottoscrizione da parte di un soggetto abilitato ad impegnare l'operatore;
- 7. la mancata presentazione della procura nel caso in cui le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 o i documenti costituenti l'offerta siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti;
- 8. la partecipazione alla gara di concorrenti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e comunque di soggetti ex art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice, ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Nel primo caso la stazione appaltante provvede all'esclusione di tutte le offerte; nel secondo caso la stazione appaltante provvede all'esclusione dell'offerta presentata in forma individuale;
- 9. la contestuale partecipazione alla procedura di soggetti consorziati che concorrono per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice e in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato²;
- 10. la partecipazione a più di un consorzio stabile ex art. 34 co. 1 lett. c e art. 36 del Codice;
- 11. la mancata presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica, conferito alla mandataria con la relativa procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in originale o copia conforme del consorzio o GEIE, per i soggetti di cui all'art. 34 co. 1 lett. d), e) ed f) del Codice già costituiti; ovvero nel caso degli stessi soggetti non ancora costituiti, la mancata presentazione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi;
- 12. la presentazione di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, se le imprese non dimostrano, mediante produzione di adeguata prova documentale, di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del Regolamento:
- 13. la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante;

9

² In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 FAX 2099227 TELEX 271114 UNIVGE I C.F. E P.IVA 00754150100

- 14. la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore a quanto previsto o priva di una o più caratteristiche tra quelle nel presente disciplinare; la mancata dimostrazione del requisito di cui all'art. 75 co. 7 del Codice per l'eventuale riduzione del 50 percento dell'importo della garanzia di cui al citato articolo 75. Per tale ultima ipotesi, se necessario la stazione appaltante procederà alla verifica, eventualmente anche tramite l'accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, circa l'effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara;
- 15. la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prevista all'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in data 5 marzo 2014:
- 16. per il caso di avvalimento ex art. 49 del Codice, la mancata presentazione della documentazione più oltre indicata o la mancata indicazione dei dati e delle dichiarazioni previste dal presente disciplinare e dal Codice o la mancanza dei prescritti requisiti in capo all'impresa ausiliaria. Costituisce inoltre causa di esclusione per i relativi operatori il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, o che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- 17. la presentazione di offerte economiche plurime, in aumento, parziali e/o condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara;
- 18. l'inserimento dell'offerta economica o il documento contenente le informazioni sul "costo del personale e sicurezza aziendale" nella documentazione amministrativa;
- 19. nell'ipotesi in cui il concorrente si presenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituendo, la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; ovvero, in presenza di soggetti di cui all'art. 92 co. 5 del Regolamento (imprese cooptate) la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte dei citati soggetti;
- 20. le offerte delle imprese risultate anormalmente basse a seguito dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia ai sensi del Codice e del presente disciplinare;
- 21. la mancanza del possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) da parte degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

Ai fini delle cause di esclusione si precisa che:

- la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale <u>degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive</u> di cui all'art. 38 comma 2 del Codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Non risultano pertanto integrabili o regolarizzabili le ipotesi previste dai punti 1), 3) e 4);
- ai sensi dell'art. 46 co. 1-ter del Codice le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis del citato decreto (ivi compreso il regime sanzionatorio e l'integrabilità/regolarizzazione), si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare. Non risultano pertanto integrabili o regolarizzabili le ipotesi previste dai punti 5), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16) se il sistema dell'Autorità non ammette il pagamento oltre il termine, 17) per le sole ipotesi di mancata stipula del contratto di avvalimento nei termini previsti per la presentazione dell'offerta, della mancanza di requisiti e di contestuale partecipazione di impresa ausiliaria e avvalente, 18), 19), 21) e 22).

- non costituisce causa di esclusione la mancata indicazione del costo delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- come indicato nella Determinazione N. 1 del 08/01/2015 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", la stazione appaltante procederà caso per caso alla valutazione delle irregolarità essenziali e dell'indispensabilità degli elementi e delle dichiarazioni di cui agli artt. 38 e 46 del Codice, potendo esigere, senza sanzione alcuna, il completamento o l'integrazione delle dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni utili ad una celere definizione del procedimento di verifica delle autodichiarazioni rese.

Si rammenta che l'eventuale sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di RTI (che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti) sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione ex art. 38 carente.

3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA PRODURRE A PENA DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 38 co. 2 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in lingua italiana, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, idonea dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'operatore economico mediante la dichiarazione, prodotta secondo le modalità sopra indicate deve attestare (<u>MODULO B</u> - <u>parte I</u>):

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) in relazione ai soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. c)³ (compreso colui che sottoscrive il modulo B) del d.lgs. n. 163/2006:
 - 1. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, specificando i nominativi dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa;
 - 2. ed eventualmente, in relazione ai soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. c)⁴ del d.lgs. n. 163/2006 per i quali ne ricorrano i presupposti e dei quali dovrà essere specificato il nominativo, le sentenze di condanna passata in giudicato che sussistono a loro carico, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. (Se tali provvedimenti riguardano i soggetti cessati, l'operatore dovrà dimostrare in questi casi che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando la documentazione idonea a dimostrare atti e misure della dissociazione che l'impresa ha adottato);

_

³ Il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

⁴Vedi nota 1.

- 3. e, inoltre, unicamente con riguardo agli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali ne ricorrano i presupposti, di cui dovranno essere specificati i nominativi, nel caso di motivata circostanza da indicare (ad esempio, in caso di decesso, irreperibilità, etc.), che in relazione a tali soggetti, per quanto a propria conoscenza, a loro carico non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55⁵;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito⁶;
- h) che, ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del d.Lgs. 163/2006, non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito⁷;
- I) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge 12.03.1999 n. 68, in quanto:
 - ha un organico inferiore a 15 dipendenti, ovvero
 - o ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 28.01.2000, ovvero
 - ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 28.01.2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 d.lgs. 81/2008;

m-ter) che in relazione ai soggetti di cui all'art. 38 co. 1 lett. b) del d.Lgs. 163/2006:

- o non sono mai stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 (concussione ed estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, specificando i nominativi dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa;
- o <u>ed eventualmente, per i soggetti sopra di cui all'art. 38 co. 1 lett. b) del d.Lgs. 163/2006 per i quali ne ricorrano i presupposti e dei quali dovrà essere specificato il nominativo, dichiara che essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 (concussione ed estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, oppure pur non avendo denunciato i fatti</u>

⁵ L'esclusione ha durata di un anno a decorrere dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

⁶ Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera g) del d.Lgs. 163/2006 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera i) del d.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, del d.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva..

all'autorità giudiziaria⁸, ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

m-quater)non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine l'operatore economico allega alternativamente⁹:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente:
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 38 e 47 del d.lgs. 163/06.

Ai sensi dell'art 37 del <u>D.L. n. 78/2010</u>, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al <u>D.M. 4 maggio 1999</u> e al <u>D.M. del 21 novembre 2001</u> devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del <u>D.M. 14 dicembre 2010</u>.

Avvertenza

Tali dichiarazioni possono essere rese, oltre che dal legale rappresentante, anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura.

In alternativa alle dichiarazioni di cui al precedente punto 2) lett. b), c) e m-ter), dette dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 co. 1 lett. b)¹⁰, c)¹¹ e m-ter)¹², possono essere rese personalmente da ciascuno soggetti previsti dal medesimo art. 38 co. 1 lett. b) e c), in lingua italiana, rese in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia mediante idonea dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (MODULO C).

Avvertenza

Si rammenta che in relazione alle suddette dichiarazioni, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

13

⁸ Quanto sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

⁹ Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica

¹⁰ L'art. 38 co. Î lett. b) riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

¹¹ Vedi nota 1

¹² L'art. 38 co. 1 lett. m-ter) riguarda i medesimi soggetti di cui all'art. 38 co. 1 lett. b) (vedi nota n. 9)

4. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in lingua italiana, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara.

L'operatore economico mediante la dichiarazione prodotta secondo le modalità sopra indicate deve, <u>a pena di esclusione</u>, (MODULO B - parte II):

- a) dichiarare che l'operatore economico è iscritto presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura¹³, indicandone luogo d'iscrizione, l'attività inerente al presente affidamento (per "inerente" deve intendersi l'attività prevalente o principale esercitata), il numero e la data di iscrizione, la durata ovvero il termine; i consorzi, indipendentemente dalla loro tipologia, devono altresì indicare l'elenco completo e aggiornato dei propri consorziati e la loro sede legale;
- b) dichiarare il possesso dell'iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del d.Lgs. 163/2006;
- c) dichiarare i nominativi, <u>con le rispettive qualifiche</u>, luoghi, le date di nascita e la residenza dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, <u>specificando quali tra essi siano soggetti cessati nel corso dell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;</u>
- d) nel caso di società cooperative e loro consorzi, dichiarare che l'operatore economico è iscritto all'albo delle società cooperative, indicandone il numero di iscrizione e la sezione di appartenenza.
- 5. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DA PRODURRE A PENA DI ESCLUSIONE (MODULO B parte III).

a) Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. DICHIARAZIONE DI ALMENO UN ISTITUTO BANCARIO o di un intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, <u>in originale</u>, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del concorrente.

In caso di R.T.I. o di Consorzio, ogni singolo componente il raggruppamento deve produrre la dichiarazione bancaria o la documentazione alternativa in caso di una sola referenza.

L'aggiudicatario sarà tenuto a caricare nel sistema AVCPass la documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito sopraccitato nei modi di seguito indicati:

 Originale della referenza bancaria firmata digitalmente da parte di un rappresentate dell'istituto bancario autorizzato al rilascio;

Oppure

- copia informatica della referenza bancaria dichiarata conforme all'originale analogico ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.,
- 2. aver realizzato nel triennio 2012-2013-2014 un fatturato di almeno € 300.000 IVA inclusa in attività di barcaffetteria.

L'aggiudicatario sarà tenuto a caricare nel sistema AVCPass la documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito sopraccitato nei modi di seguito indicati:

¹³ Nel caso di imprenditori di altro Stato membro non residenti in Italia, certifica il possesso dell' iscrizione ad analogo registro professionale o commerciale di cui all'allegato XI B del D. lgs. 163/06 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito

 copia informatica dichiarata conforme all'originale analogico ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. dei bilanci relativi agli esercizi 2012 – 2013- 2014;

Oppure

• copia informatica dichiarata conforme all'originale analogico ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2012 – 2013- 2014.

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale

1. aver impiegato nel triennio 2012-2013 -2014 un numero medio di dipendenti non inferiore a 1.

L'aggiudicatario sarà tenuto a caricare nel sistema AVCPass la documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito sopraccitato nei modi di seguito indicati:

Copia informatica del Libro Unico del Lavoro relativa agli anni 2012 –2013 – 2014

Oppure

Ogni altro documento atto a dimostrare il possesso del suddetto requisito.

6. ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico deve inoltre dichiarare (MODULO B - parte IV):

- a) il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell'art. 79 co. 5-quinquies del d.Lgs. 163/2006, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all'art. 79 co. 5-bis del Codice (aggiudicazione definitiva; esclusioni; decisione di non aggiudicare la concessione; la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario), o in alternativa, l'indicazione di uno strumento alternativo tra quelli previsti dal citato 79 co. 5-bis del Codice;
- b) l'osservanza, all'interno della propria organizzazione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- c) di aver esaminato gli elaborati e la documentazione fornita e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e relativi allegati e che i servizi oggetto del contratto dovranno essere svolti in conformità alle condizioni e prescrizioni del Capitolato speciale;
- d) di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi e che il concorrente è edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto;
- e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza;
- f) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura della procedura e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura, sia tecnica che economica, o comunque connessa con l'esecuzione dei servizi in oggetto;
- g) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito:
- h) di accettare a proprio carico ogni eventuale pagamento di tasse e imposte relative ai servizi oggetto della procedura secondo le normative vigenti ed in particolare qualsiasi onere che, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto cade a totale carico del concessionario;
- di rientrare o non rientrare nella categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003¹⁴;

L'art.2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 stabilisce che: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e

- i) ai fini del rilascio del DURC:
 - sede legale e Sede operativa, specificando quale sede corrisponde al recapito corrispondenza;
 - C.C.N.L. applicato (Edile industria, Edile P.M.I., Edile Cooperazione; Edile Artigianato; Altro non edile);
 - durata del servizio e totale addetti al servizio (Solo nel caso di appalti di servizi);
 - codice Inail e posizioni contributive Inail;
 - matricola Aziendale Inps e Sede Inps;
- k) l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente al fine della verifica di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- I) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 di essere informato che:
 - le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante, nei limiti stabiliti dal Titolo III del citato Decreto, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla presente procedura di gara;
 - i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
 - in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto:
 - Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Università degli Studi di Genova, con sede in Via Balbi, 5 –
 16126 Genova; il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Gerardina Maglione, Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio.
- 7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 34 CO. 1 LETT. B), C), D), E) ED F) DEL D.LGS. 163/2006.

Requisiti generali, di idoneità professionale e ulteriori dichiarazioni

- <u>I consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. b)</u> del d.Lgs. 163/2006 devono presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 6) della <u>sezione C</u> secondo le modalità ivi indicate <u>del consorzio stesso e dei consorziati per il quale il consorzio concorre:</u>
- <u>i consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. c)</u> del d.Lgs. 163/2006 (consorzi stabili) devono presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 6) della <u>sezione C</u> secondo le modalità ivi indicate <u>del consorzio stesso e delle imprese</u> consorziate esecutrici:
 - In merito al requisito di cui al punto 3, lett. c) sarà ritenuto sufficiente il suo possesso da parte di almeno una delle imprese consorziate esecutrici e/o concorrenti.
- <u>i soggetti di cui all'art. 34 co. 1 lett. d), e) ed f)</u> (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti , GEIE) devono presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 6) della <u>sezione C</u> secondo le modalità ivi indicate, da parte di tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio o il GEIE, nei casi ivi specificati.
 - In merito al requisito di cui al punto 3, lett. c) sarà ritenuto sufficiente il suo possesso da parte dell'impresa mandataria.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

• <u>I consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. b)</u> del d.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 35, devono possedere e comprovare in capo al consorzio stesso il possesso dei requisiti speciali, pertanto devono presentare la documentazione di cui al punto 4) della sezione C, lettere a) e b) secondo le modalità ivi indicate.

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

• <u>i consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. c)</u> del d.lgs. n. 163/2006 (consorzi stabili) ai sensi dell'art 277 del d.P.R. 207/2010, devono presentare le dichiarazioni di cui al precedente punto 5) della sezione C, lett. a) e b) secondo le modalità ivi indicate, delle imprese consorziate esecutrici.

Per i predetti consorzi il requisito di cui alla lettera a) punto 2 deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici nel loro complesso.

- i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del d.Lgs. 163/2006,
- i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) del d.Lgs. 163/2006;
- i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice del d.Lgs. 163/2006;

dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 5) della sezione C, lettera a) punto 1 e lettera b) punto 1 da parte di tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

I requisiti di cui alla lettera a) punto 2) devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.

8. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AVCP.

Alla documentazione amministrativa deve essere allegata la ricevuta del versamento¹⁵ di € 140,00 ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in data 3/11/2010, da effettuarsi, secondo quanto disposto dall'Autorità medesima, mediante la scelta di una fra le modalità sotto indicate (per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it):

- a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.
 - A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta:
- c) per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura (CIG 63637268D1).
- Le istruzioni per il pagamento sono in ogni caso disponibile all'indirizzo web http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5eaa4c400a77804213752ae677 75ee65
- Il mancato versamento del contributo di cui al presente punto costituisce <u>causa di esclusione</u> dalla procedura di gara.

17

Da effettuarsi entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal Bando di Gara. Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 FAX 2099227 TELEX 271114 UNIVGE 1 C.F. E P.IVA 00754150100 E-mail certificata: protocollo@pec.unige.it

9. SOPRALLUOGO

Il concorrente ha facoltà di effettuare una visita nei luoghi ove verrà eseguito il servizio oggetto di concessione tramite un proprio rappresentante (legale rappresentante ovvero procuratore investito di idonei poteri ovvero persona munita di apposita delega). La mancata effettuazione del sopralluogo NON comporterà l'esclusione dalla presente gara.

Data e ora del sopralluogo, dovranno essere concordati con la segreteria della Scuola Politecnica, da prenotarsi mediante invio di mail al seguente indirizzo: preside@politecnica.unige.it

I recapiti sono i seguenti: Giacomo Costigliolo tel. 010-353 2978 fax. 010-353 2504 Cellulare 348/5141587 E-mail: costigliolo@politecnica.uniqe.it

10. AVVALIMENTO (ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006)

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del d.Lgs. 163/2006 intenda avvalersi, ai sensi della normativa vigente, del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altro soggetto, deve allegare inoltre, **pena l'esclusione**, quanto segue:

- da parte del legale rappresentante dell'impresa AVVALENTE (Modulo D/1):
 - a) dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del d.Lgs. 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria:
 - b) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Si rammenta che ai sensi dell'art. 88 co. 1 del d.P.R. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal guale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D. Lgs, n. 163/2006;

- o da parte del legale rappresentante dell'impresa AUSILIARIA
 - a) le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), e 3)¹6 della sezione C del presente disciplinare secondo le modalità ivi indicate: a tal fine si tenga conto di quanto precisato nella sezione "Avvertenze". Dovrà inoltre essere presentata la documentazione dell'impresa ausiliaria di cui al precedente punto 4) della Sezione C (Modulo B parte III) del presente disciplinare secondo le modalità ivi indicate, esclusivamente in relazione ai requisiti tecnici e alle risorse oggetto di avvalimento:
 - b) dichiarazione sottoscritta (**Modulo D/2**) con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
 - c) dichiarazione sottoscritta (**Modulo D/2**) con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del d.Lgs.163/06.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del d.Lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del medesimo decreto.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta sufficiente.

In caso di aggiudicazione il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

 $^{^{16} \}left(Modulo \; B \; \text{-parte I e parte II} \right) \left(Modulo \; C \; \text{se del caso} \right)$

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della concessione posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di aggiudicazione a favore dell'impresa avvalente, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

Tutte le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tale caso va trasmessa, **pena l'esclusione**, la relativa procura in originale o copia dichiara conforme.

11. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l'AVCP (ora A.N.A.C.) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

L'art. 9 della su indicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre "dal 1° gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00".

Ciascun Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la su indicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 (ora A.N.A.C.) del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, l'Università si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti il presente disciplinare esclusivamente tramite la BDNCP. Ferma restando la possibilità di procedere in via del tutto autonoma qualora si riscontrassero difficoltà o ritardi nell'acquisizione della documentazione mediante la BDNCP.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. L'Università provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

12. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere corredata **a pena di esclusione**, da garanzia costituita, ai sensi dell'art. 75 del d.Lgs. 163/06, in forma di cauzione o di fideiussione, per un importo pari a € 20.707,70 (corrispondente al 2% dell'importo posto a base della concessione) valida per almeno 180 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte nonché dalla dichiarazione, a pena di esclusione, di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.Lgs.163/06.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è restituita al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto e agli altri concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 75 del d.Lgs 163/2006: a tal fine, il concorrente dovrà comprovare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti tramite apposita certificazione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 445/2000, o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 d.P.R. n. 445/2000, o anche mediante semplice copia. Se necessario la stazione appaltante procederà alla verifica, eventualmente anche tramite l'accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, circa l'effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara. Nei casi in cui il possesso di tale requisito non sia documentato, o non sia documentato con una delle modalità sopra indicate, o nel caso in cui la verifica dello stesso non dia esito positivo, il concorrente sarà escluso dalla procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, e di reti d'impresa l'eventuale riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, al consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei o di reti di impresa già costituiti/e ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi non ancora costituiti, di reti di impresa dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza o prive di organo comune e di reti dotate di organo comune di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, non ancora costituite, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti partecipanti e dovrà altresì essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

In caso di avvalimento la garanzia deve essere intestata anche all'impresa ausiliaria, e comunque il fideiussore deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine di 180 giorni, il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 giorni secondo le indicazioni dell'Università.

La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dei soggetti concorrenti.

13. CAUZIONE DEFINITIVA

Si evidenzia che a garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo totale dei corrispettivi che il concessionario sarà tenuto a versare all'Università.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 75 del d.Lgs 163/2006: a tal fine, il concorrente dovrà comprovare, in sede di stipula del contratto, il possesso dei relativi requisiti tramite apposita certificazione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 445/2000, o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 d.P.R. n. 445/2000, o anche mediante semplice copia. Se necessario la stazione appaltante procederà alla verifica, eventualmente anche tramite l'accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, circa l'effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale e di reti di impresa, l'eventuale riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, al riparto o al consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei o reti di impresa già costituiti/e ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi, di reti di impresa dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza o prive di organo comune e di reti dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica non ancora costituite, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti partecipanti e dovrà altresì essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

In caso di avvalimento la garanzia deve essere intestata anche all'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato a conclusione del contratto previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

SEZIONE D - OFFERTA ECONOMICA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

<u>L'offerta economica</u> deve essere redatta utilizzando il "Modulo E - Offerta" reperibile all'indirizzo internet http://www.unige.it/bandi/ e presentata secondo le modalità citate in "Parte 1 – Sezione A - Modalità di presentazione" L'offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni successivi dalla scadenza di cui al punto IV.3.4) del bando, deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere redatta in lingua italiana su carta legale;
- b) riportare l'esatta denominazione, ragione e sede sociale, il numero di codice fiscale e partita IVA dell'impresa offerente, ai sensi del D.P.R. 02.11.76 n. 784;
- c) contenere in calce all'ultima pagina il corrispettivo annuale offerto espresso in cifre ed in lettere:
- d) essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da persona autorizzata a rappresentare legalmente il concorrente medesimo, e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte;
- e) essere chiusa, <u>a pena di esclusione</u>, in apposita busta (BUSTA B) nella quale non devono essere inseriti altri documenti. La busta chiusa contenente l'Offerta economica dovrà, inoltre, essere racchiusa nella busta più grande (qià citata).

L'aggiudicazione avviene in favore dell'operatore economico che ha offerto il corrispettivo annuale più alto. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere farà fede quello più favorevole all'Università.

2. PRECISAZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 34 CO. 1 LETT. D), E) ED F) DEL D.LGS. 163/2006

Qualora il concorrente si presenti in forma di <u>raggruppamento temporaneo o GEIE o consorzio ordinario di concorrenti in fase di costituzione</u>, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nell'ipotesi di <u>raggruppamenti temporaneo o GEIE costituiti o consorzi già costituiti</u> l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio.

Parte 2

SEZIONE A - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La migliore offerta sarà selezionata sulla base del corrispettivo annuale più alto offerto in sede di gara.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni della concessione nonché offerte incomplete e/o parziali.

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul "profilo di committente" (http://www.unige.it/bandi/). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato offerta o loro rappresentanti, uno per concorrente, muniti di apposita delega scritta conferita dai legali rappresentanti.

2. FASI DELLA PROCEDURA

2.1 Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento, il giorno fissato per la **prima seduta pubblica** di cui al punto IV.3.8) del bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare l'integrità del plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica e che non vi siano altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- aprire il plico principale al fine di verificare che al suo interno siano presenti le buste contrassegnate con le lettera A e B.
- Aprire la Busta A "Documentazione amministrativa" degli operatori ammessi;
- contrassegnare ed autenticare i documenti in ciascun foglio;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa.
- verificare che sia presente la garanzia a corredo dell'offerta;
- verificare che i consorziati per i quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del d.Lgs 163/2006 concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso negativo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia i consorziati:
- verificare che le singole imprese che partecipano in raggruppamenti temporanei di concorrenti o in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.Lgs 163/2006 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso negativo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs 163/2006, pena l'esclusione di tutte le offerte.

2.2 Apertura delle offerte economiche

Il Responsabile Unico del Procedimento procede a:

- aprire la Busta B "Offerta economica" degli operatori economici ammessi;
- contrassegnare ed autenticare le offerte in ciascun foglio;
- verificare, nell'ipotesi di controllo ex art. 38, comma 1 lett. m-quater del d.lgs 163/2006, che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ed in caso negativo a disporre l'esclusione del concorrente:
- leggere ad alta voce il corrispettivo offerto da ciascun concorrente...

2.3. Procedura di verifica della congruità dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente troppo elevate così come previsto dall'art. 86 del d.Lgs. comma 3 del d.Lgs 163/06. Qualora il RUP valuti congrue tutte le offerte presentare dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta.

Resta comunque ferma la possibilità della stazione appaltante di valutare, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d.Lgs. 163/06, la congruità delle offerte anche successivamente all'aggiudicazione provvisoria.

2.4. Precisazioni

In caso di offerte di pari importo si procederà - ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 - alla richiesta di una nuova offerta nella stessa seduta tra i concorrenti che hanno presentato offerte uguali. Essi formuleranno, pertanto, un'offerta migliorativa rispetto alla precedente, su foglio in carta semplice datato e sottoscritto e inserito in una busta chiusa. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente oppure nessuno di essi intenda migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

Ai sensi dell'art. 65 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Ai sensi dell'art. 81 comma 3 del d.Lgs. 163/2006, l'Università può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

SEZIONE B - DISPOSIZIONI FINALI

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione dei verbali da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'art. 12 c. 1 del Codice, l'aggiudicazione provvisoria diviene definitiva con il provvedimento sopra indicato (decreto dirigenziale) di approvazione del verbali, e comunque si intende approvata trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti sull'aggiudicatario.

La documentazione attestante il possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale sarà acquisita mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Qualora si riscontrassero difficoltà o ritardi nell'acquisizione della documentazione mediante la BDNCP questa Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2.

Nel caso di PMI si applica l'art. 13, comma 4, della Legge n. 180/2011.

Nel caso che le predette verifiche non diano esito positivo, la stazione appaltante procede all'eventuale segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Si procederà, inoltre, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e l'I.V.A. è a carico dell'Università.

Resta inteso che, qualora l'aggiudicatario causi ritardo nella stipula del formale contratto di concessione, l'aggiudicatario non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi allo stesso imputabili. Inoltre, qualora l'aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale contratto di concessione, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

Rimane stabilito che:

- eventuali variazioni di date e/o di orario relative alle sedute pubbliche nonché eventuali comunicazioni ritenute opportune, verranno rese note esclusivamente tramite comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di gara;
- l'Amministrazione potrà sospendere, rinviare e annullare la procedura di affidamento di cui trattasi;
- il soggetto affidatario del servizio dovrà presentare entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione - tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto che sarà indicata nella comunicazione medesima.

- sono disponibili informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di affidamento presso: Area Approvvigionamenti e Patrimonio Servizio negoziale Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: 0102095523 Fax 01020951955 email: negoziale@unige.it
- per ogni e qualsiasi controversia in ordine all'applicazione e/o interpretazione del contratto, è esclusivamente competente il Foro di Genova;
- ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del d.Lgs. 163/2006, fatta eccezione per il bando, che è impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, se autonomamente lesivo. Sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso presso: Area Legale e Generale Servizio affari legali Indirizzo postale: Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: +39 0102095533 Fax: +39 01020951657.
- Il contratto pubblico della concessione non conterrà la clausola compromissoria.

Per quanto non previsto dal bando e dal presente disciplinare, si intendono qui richiamate e verranno quindi applicate le norme del d.Lgs.163/2006, nonché del d.P.R. 207/2010.

Responsabile unico del procedimento:

Dott. Mario Picasso – Dirigente Area per le strutture fondamentali – tel. (+39) 010209 - 9297. – fax (+39) 010209 – 5727 – e-mail: picasso@unige.it

Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara:

Servizio negoziale (+39) 010209.5523 – e-mail: info.negoziale@unige.it

Termine ultimo per la richiesta di informazioni:

Eventuali richieste di informazioni complementari sul capitolato speciale di appalto e sulla procedura di gara devono essere richieste agli uffici sopra indicati almeno dodici giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to digitalmente
Dott. Mario Picasso